SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 934)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti e *ad interim* della Marina Mercantile

(LATTANZIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro della Difesa

(RUFFINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1977

Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro di idrodinamica di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 22 luglio 1971, n. 567, fu assegnato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il completamento del Centro di idrodinamica di Roma, un contributo di lire quattro miliardi, ripartito negli esercizi dal 1971 al 1973.

La complessità delle opere progettate che, nella maggior parte dei casi hanno richiesto soluzioni tecnologicamente innovative, nonchè i tempi tecnici occorrenti sia per la realizzazione di taluni impianti sia per il rispetto delle adempienze di carattere procedurale, hanno concorso a determinare continui ridimensionamenti dei programmi, tanto più che nel frattempo l'eccezionale aumento dei costi verificatosi e la svalutazione della lira per gli acquisti all'estero di attrezzature non prodotte in Italia, hanno notevolmente ridotto il valore reale degli stanziamenti di cui alla legge n. 567.

Indipendentemente dal concorso di tali, sia pure eccezionali fattori, occorre segnalare il fatto che il suddetto stanziamento, calcolato sulla base dei costi del 1963, era già, al momento in cui venne effettuato,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

insufficiente per assicurare la realizzazione dell'intero programma, il quale comprendeva le seguenti opere:

1) la costruzione del carro dinamometrico per il bacino numero 2;

2) la costruzione ed allestimento di un terzo impianto sperimentale e di un canale di circolazione a superficie libera e depressurizzabile;

3) la costruzione ed allestimento di un edificio per gli uffici;

4) la dotazione di tutti gli impianti esistenti della strumentazione di misura;

5) il completamento delle dotazioni di tutti i laboratori;

6) la dotazione del bacino numero 2 di un generatore di onde programmabili;

7) il completamento delle attrezzature sperimentali dei bacini numeri 1 e 2;

8) l'effettuazione di tutte le opere di carattere accessorio ed infrastrutturale necessarie per rendere operativo tutto il complesso;

9) la costruzione di una vasca di manovra e tenuta al mare.

Eccezion fatta per le voci di cui ai numeri 1) e 6), non è stato possibile realizzare che solo in parte il programma previsto, con la conseguenza che un gruppo di opere di eccezionale valore per la ricerca applicata al settore delle costruzioni navali, ma utilizzabili anche per altri campi attinenti la progettazione di impianti per lo sfruttamento delle risorse marine, sarebbe destinato a rapida obsolescenza senza mai essere stato messo in funzione, nonostante la particolare carenza lamentata in tale vitale settore.

Il contributo di lire quattro miliardi che viene stanziato con il presente disegno di legge consentirà di completare le opere già iniziate mentre la realizzazione della vasca di manovra e di tenuta in mare, che avrebbe consentito al nostro Paese di aspirare a posizione di primato, perlomeno in Europa, viene rinviata a tempi migliori soprattutto per il notevole sforzo finanziario occorrente, pari, ai costi del 1974, a 11,3 miliardi di lire.

Con il contributo di lire quattro miliardi sarà possibile realizzare il seguente programma:

1) opere di completamento dei locali bacini, dei laboratori e della sistemazione interna;

2) potenziamento strumentale ed ammodernamento della stazione sul lago di Nemi;

3) attrezzature di prova e strumenti per carro numero 1, carro numero 2 e canale di circolazione;

4) completamento della dotazione dei laboratori, della centrale elettrica, degli allacciamenti e degli arredamenti;

5) Centro di calcolo.

In tal modo l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, che è giunto al suo cinquantesimo anno di vita essendo stato istituito nel 1927 con la denominazione di Vasca navale di Roma, viene messo in grado di svolgere i propri compiti di ente sperimentale al servizio della progettazione dell'industria cantieristica nazionale nonchè di ente di ricerca per l'ulteriore sviluppo dell'idrodinamica navale.

Si materializza così un più vasto progetto, di cui uno dei presupposti è stata la creazione di una nuova società di ricerca nel settore della propulsione e della costruzione navale, prevista dalla legge 5 maggio 1976, n. 259, che mira a potenziare le infrastrutture di base necessarie per un effettivo rilancio della ricerca scientifica applicata ad un settore di fondamentale importanza per lo sviluppo delle attività marittime nazionali.

L'articolato del nuovo disegno di legge prevede, rispetto al testo della legge n. 567 del 1971, alcune modifiche che sono state suggerite dall'opportunità di accelerare i procedimenti amministrativi per la concessione dei contributi e di evitare che alcuni oneri passivi possano riflettersi, come è av-

venuto in passato, sull'andamento gestionale dell'ente.

Si segnala al riguardo l'elevazione da lire 4,5 milioni a lire 18 milioni del limite massimo dell'importo dei lavori, per i quali il certificato di collaudo può essere rilasciato da un singolo collaudatore.

È stato, inoltre, previsto di aumentare dal 6,50 per cento al 10 per cento del costo complessivo delle opere, impianti e beni strumentali, la quota spettante all'Istituto per le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori, nonchè per gli oneri passivi derivanti dall'applicazione del presente disegno di legge, in conseguenza soprattutto del costo dell'apertura di credito per acquisti all'estero.

Il suddetto aumento trova la sua giustificazione anche nel meccanismo dei rimborsi per l'imposta sul valore aggiunto, poichè l'importo di tale imposta, pari al 14 per cento del valore dell'opera o del bene strumentale acquistato, viene rimborsato dallo Stato, tramite il Ministero delle finanze, mediamente dopo un anno, sempre che sia stata presentata apposita cauzione, il cui costo per l'Istituto risulta pari a circa il 2,5 per cento dell'importo dell'IVA; ne consegue che dovrà essere consentito all'Istituto il recupero delle somme corrisposte agli istituti di credito per l'ottenimento della suddetta fidejussione.

Le altre modifiche riguardano la soppressione del contributo straordinario di lire 400 milioni di cui all'articolo 3 della legge n. 567 del 1971, nonchè il riconoscimento della possibilità per l'INSEAN di eseguire la costruzione e il montaggio di attrezzature e strumenti, non reperibili sul mercato, a carico dei contributi di cui all'articolo 1, per un importo complessivo, incluse le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori, non superiore a 400 milioni di lire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è assegnato, per il completamento degli impianti esistenti o in via di costruzione del nuovo Centro di idrodinamica di Roma, un contributo complessivo di lire 4 miliardi, da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, così ripartito negli esercizi dal 1977 al 1978:

esercizio finanziario 1977, lire 2.000 milioni;

esercizio finanziario 1978, lire 2.000 milioni.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo saranno erogati dal Ministero della marina mercantile sulla base degli atti di acquisto dei beni strumentali e degli stati di avanzamento dei lavori, debitamente documentati, in misura non superiore al 90 per cento dell'importo complessivo. Il rimanente 10 per cento sarà erogato in sede di liquidazione finale da effettuare sulla base dei certificati di collaudo o dei certificati di esecuzione a regola d'arte, redatti secondo le norme in vigore per l'Amministrazione della difesa, relativi alle opere, agli impianti ed ai beni strumentali.

Il certificato di collaudo dovrà essere rilasciato da una commissione nominata dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro della marina mercantile, oppure da un singolo collaudatore, nominato di concerto tra le suddette Amministrazioni, quando si tratta di lavori o forniture non eccedenti l'importo di lire 18.000.000.

La direzione dei lavori sarà affidata a funzionari scelti tra il personale tecnico dei Ministeri della difesa e della marina mercantile.

Per le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori e per gli oneri passivi, derivanti dall'applicazione della presente legge, è riconosciuta in ogni caso all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, a carico dei contributi previsti dall'articolo 1, una quota forfettaria pari al 10 per cento del costo complessivo delle opere, impianti e beni strumentali, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, da erogare sulla base degli atti di acquisto e degli stati di avanzamento dei lavori.

L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è autorizzato ad eseguire la costruzione ed il montaggio di attrezzature e strumenti, a carico dei contributi di cui all'articolo 1, per un importo complessivo, comprendente le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori, non superiore a lire 400 milioni.

Il pagamento di tali somme sarà effettuato con le modalità indicate ai precedenti commi primo e secondo, dietro presentazione di fatture relative agli atti di acquisto ed alle spese di lavorazione.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.